



**COMUNE DI ALDENO**  
**Provincia Autonoma di Trento**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER UTILIZZO AREA SOSTA CAMPER**

*Approvato con deliberazione consiliare nr. 05 del 28 marzo 2019*

## INDICE

- ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper
- ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi
- ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper
- ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper
- ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper
- ARTICOLO 6 - Assegnazione stalli
- ARTICOLO 7 - Obblighi e divieti
- ARTICOLO 8 - Smaltimento igienico sanitario
- ARTICOLO 9 - Responsabilità
- ARTICOLO 10 - Sanzioni
- ARTICOLO 11 - Disposizioni finali

## **ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper, di seguito denominata "area camper", sita in Via Roma ad Aldeno.
2. Lo spazio è dotato di colonnina di carico-scarico.
3. L'area, interamente pianeggiante, è costituita da n. **8 (otto)** piazzole ed è ubicata in prossimità del centro abitato.

## **ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi**

1. L'area camper è disciplinata dalla seguente normativa: - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada"; - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada"; - Legge regionale 11 luglio 2006 n. 9, Testo Unico regionale in materia di turismo.
2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

## **ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper**

1. Il Comune gestisce l'area camper direttamente o a mezzo di terzi.
2. Spetta al comune l'approvazione del disciplinare contenente le modalità di erogazione del servizio all'utenza, la prima determinazione del livello tariffario, la durata del rapporto, ecc. in caso di affidamento della gestione a terzi.
3. Il Comune, in alternativa alle modalità di cui al primo comma, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo comunale, che operano per la promozione culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.
3. Le modalità di gestione di dettaglio, gli adempimenti per gli obblighi di registrazione e trasmissione ai fini della rilevazione statistica (art. 43, comma 1, L.R. 9/2006), la determinazione delle tariffe, eventualmente entro un minimo e un massimo, per l'utilizzo dell'area camper, o il loro adeguamento all'istat, saranno stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto, nei limiti e secondo i principi di questo regolamento e della sua delibera approvativa.

## **ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper**

1. La sosta all'interno dell'area camper è consentita solo alle autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: "*veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente*" e non sono ammesse roulotte, tende e simili. Le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote.
2. L'accesso all'area camper è comunque garantita anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.
3. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento ed allontanati.

4. L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

#### **ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper**

1. L'area camper è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di **8** autocaravan contemporaneamente.
2. Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti alla registrazione ed al pagamento delle eventuali tariffe di assegnazione degli stalli o di fruizione dei singoli servizi, secondo le modalità che seguono o previste appositamente dal comune o dal gestore in caso di affidamento a terzi.
3. Il tagliando che comprova la registrazione deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza del camper.
4. L'area camper è aperta tutto l'anno. Il Responsabile della Polizia Municipale può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali.

#### **ARTICOLO 6 – Assegnazione stalli**

1. La concessione dello stallo è a titolo oneroso, secondo il canone annuo determinato dalla giunta, nel limite massimo di euro 1,5 al giorno, tenuto conto dei principi di cui al presente regolamento e della sua deliberazione approvativa. La fruizione dei servizi di carico e scarico è ammessa previo pagamento della tariffa di cui alla delibera di approvazione del presente regolamento.
2. La concessione ha durata fino ad un massimo di anni tre i per residenti e uno per i non residenti, e sarà rilasciata previa trasmissione di apposita domanda, da compilarsi su specifico modulo messo a disposizione dal gestore o dal comune, da inoltrare al gestore medesimo o al protocollo del comune di Aldeno.
3. L'affidatario stilerà la graduatoria tenuto conto dei seguenti criteri:
  - a) precedenza nell'assegnazione degli stalli ai residenti del Comune di Aldeno;
  - b) ordine cronologico di presentazione delle domande, certificato dalla data e dall'ora di protocollazione comunale o di registrazione dell'operatore economico affidatario del servizio;
  - c) in caso di mancate richieste di cui al punto a), assegnazione dello stallo per un anno a non residenti secondo il criterio b);
  - d) regolarità di versamento dei canoni entro la data stabilita in caso durata ultrannuale;
  - e) assegnazione di un solo stallo per famiglia anagrafica.
4. Allo scadenza – triennale o annuale - la concessione sarà attribuita in relazione ai criteri di cui sopra dai punti a) a d), quindi con precedenza ai residenti del comune di Aldeno.

#### **ARTICOLO 7 - Obblighi e divieti**

1. La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:
  - a) la sosta delle autocaravan, nella zona di carico/scarico e al di fuori delle piazzole camper, è permessa per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 150.00 a Euro 300.00, prevista dall'art. 45, comma 11 della L.R. 9/2006 e l'immediato allontanamento del trasgressore;

- b) è vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area camper è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;
- c) è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'interno dell'area. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
- d) gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
- e) sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica;
- f) lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;
- g) è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;
- h) è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari.

## **ARTICOLO 8 - Smaltimento igienico sanitario**

1. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.
2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

## **ARTICOLO 9 – Responsabilità**

1. L'area camper non è custodita. Il comune e l'associazione sono pertanto esonerati da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.
2. In caso di affidamento a terzi, può essere posto a carico dell'operatore economico l'onere della custodia dei veicoli: in tal caso il gestore è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura.

## **ARTICOLO 10 – Sanzioni**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.

2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 300.00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.
3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.
4. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

#### **ARTICOLO 11 - Disposizioni finali**

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nella sua delibera approvativa e in un'ottica di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, la giunta è autorizzata all'adozione in conformità a detti provvedimenti, di atti di gestione e di approvazione della disciplina di dettaglio.

=====  
Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.03.2019 con deliberazione n. 5.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Paolo Chiarenza

=====  
Pubblicato all'Albo comunale a termini dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 ss.mm. per dieci giorni consecutivi dal 01 aprile 2019 all' 11 aprile 2019.

Aldeno, 01 aprile 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Paolo Chiarenza

=====  
Divenuto esecutivo il 01 aprile 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Paolo Chiarenza